



<i>Emergenza Territoriale 118 AUO Città della Salute e della Scienza di Torino</i>	<i>Medicina Legale ASL CITTA' DI TORINO</i>	<i>Continuità Assistenziale ASL Città di Torino</i>
---	--	--

Constatazione di decesso
Chiarimenti e indicazioni procedurali

Documento aggiornato al 1° dicembre 2021

Dr. Roberto Testi, Direttore S.C. Medicina Legale ASL Città di Torino

Dr.ssa Enza Paola Contuzzi, Responsabile SS.S. Continuità Assistenziale ASL Città di Torino.

Dr.ssa Rita Rossi, Direttrice S.C. Emergenza Territoriale 118 Città metropolitana di Torino



Si richiamano le seguenti fondamentali definizioni:

- Il certificato di constatazione di decesso è un atto formale finalizzato ad attestare la cessazione delle funzioni vitali.

La constatazione di decesso è previsto dall'ACN tra i compiti del Medico di Continuità Assistenziale (MCA) (art. 67, comma 16, punto –e-). Il certificato può essere compilato, in linea teorica, da qualunque medico e non deve fare alcun riferimento alle cause di morte.

L'intervento del medico deve essere tempestivo, in quanto per varie ragioni (medico-legali, amministrative, giuridiche) è importante dare la collocazione cronologica del decesso il più possibile vicina a quella reale.

Il MCA deve effettuare la constatazione di decesso al domicilio. Un suo rifiuto costituisce omissione, mentre il non andare sollecitamente potrebbe costituire ostacolo ai procedimenti in carico al medico necroscopo e creare problematiche di tipo giuridico.

Il certificato viene redatto su carta semplice, deve riportare gli estremi del deceduto (riconosciuto dal familiare o tramite documento d'identità), l'ora in cui si constata il decesso, data e firma del medico. L'orario della constatazione rappresenta il punto di partenza per l'intervento del medico necroscopo.

- La denuncia della causa di morte, è fattispecie diversa che, in base al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90, art. 1) spetta ai "medici curanti" della persona da loro assistita, con il riferimento alla malattia che a loro giudizio avrebbe determinato il decesso; è da redigersi su apposita scheda ISTAT entro 24 ore dall'accertamento del decesso (art. 1.6 DPR 285/90).

Non è obbligo del Medico di Continuità Assistenziale.

- L'accertamento della morte è un ulteriore adempimento, in carico al Medico Necroscopo, che vi ottempera redigendo il Bollettino necroscopico, tra la 15.a e la 30.a ora da quella ora riportata sulla dichiarazione di morte o denuncia di decesso (atto amministrativo in carico a familiari, agenzie funebri, personale RSA....)

In riferimento alla Circolare prot. 1449/09/S.P. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 4 giugno 2009 si chiarisce innanzitutto che il Medico di Continuità Assistenziale non risulta mai esplicitamente menzionato in quanto la procedura riguarda accordi presi con il Servizio 118; per analogia, tuttavia, il Medico di Continuità Assistenziale deve essere considerato, in linea di principio e fatte salve particolari fattispecie (cfr. tabella B), allo stesso modo. Si evidenzia, inoltre, che il termine "**rinvimento**" di cadavere non è normato in maniera specifica e non è quindi possibile orientare le scelte operative esclusivamente in base all'impiego di tale terminologia, dovendosi invece attenere ai criteri riassunti in tabella B.

Nelle Tabelle A e B si possono riassumere, per una più completa esposizione, le situazioni in cui intervengono i Medici di diverso ruolo:

Tabella A: compiti e competenze dei Medici di diverso ruolo

Medico	Constatazione di Decesso	Dichiarazione Cause di Morte	Accertamento della Morte
Qualsiasi medico	Si	No	No
Medico Necroscopo	No	Si	Si
MMG	Si	Si	No
Medico Emergenza Territoriale (118)	Si	No	No
MCA - Medico di continuità assistenziale (guardia medica)	Si	No*	No

(*) salvo casi particolari in cui il Medico ritenga di volerlo e poterlo fare



Tabella B: Casistica e competenze specifiche a seguito delle comunicazioni ricevute nella richiesta di intervento

	FF.OO.	118	MCA	Procura	Medico Legale
1- morte violenta	Si	Si <i>No se morte acclarata *</i>	No	Si	Si
2.a morte in circostanze sospette o decomposizione 2.b morte improvvisa di minore	Si	Si	No	Si	Si
3- rinvenimento di cadavere in luogo pubblico anche se morte da causa naturale	Si	Si	No	Si	Si
4- rinvenimento di cadavere al proprio domicilio (<i>esclusi casi 1. e 2.</i>)	No	Si	SI	No	No
5- decesso assistito al domicilio con storia clinica non documentata	No	Si	SI	No	No
6- decesso di minore al proprio domicilio con storia clinica ("morte attesa")	No	Si	SI	No	No
7- decesso assistito in altro domicilio	No	Si	SI	No	No
8- morte naturale in abitazione inadatta	No	Si	SI	No	No

(*) condizioni incompatibili con la vita: es. decapitato, distruzione cranica o cerebrale massiva, maciullato, smembrato, depezzato, carbonizzazione

L'intervento del medico di Continuità Assistenziale avviene essenzialmente con due modalità:

- 1 richiesta di familiari o congiunti o vicini: il Medico di Continuità Assistenziale valuterà in base agli elementi forniti se la situazione clinica richieda, caso per caso, l'accesso al domicilio per la constatazione di decesso o l'attivazione del 118 per possibile urgente intervento sanitario e/o manovre rianimatorie.
- 2 dal 118, dopo interventi in assenza di medico (non appare congruo che le ambulanze non medicalizzate richiedano l'intervento di ambulanze medicalizzate meramente per la constatazione di decesso). La richiesta, anche in questo caso, deve seguire le ordinarie procedure di attivazione della Continuità Assistenziale, esclusivamente per via telefonica al nr. 116117 (obbligo registrazione chiamata).

Nelle situazioni ai punti 4 – 5 – 6 – 7 - 8 della tab. B, il MCA può riscontrare a volte condizioni che valuta tali da non consentire la permanenza della salma al domicilio e/o l'affidamento della stessa per:

- impossibilità di affidare la salma ad un familiare per sua assenza o per altri motivi, ad es. di salute;
- decesso presso un altro domicilio (amici, vicini,...) che non intendono prendere la salma in affidamento;
- decesso in abitazione inadatta sia per condizioni igienico-sanitarie sia per situazioni sociali particolari (per es. molto piccola con presenza di minori);

In tali casi per il trasferimento della salma presso l'Obitorio Comunale, il Medico:

➔ deve riportare sul certificato di constatazione di decesso, anche la dicitura "trattasi di morte naturale", (in quanto in assenza di tale specifica la Polizia Municipale attiva le FF.OO. e queste il Medico Legale);

➔ deve avvisare la CUA 116117 perché attivi la Polizia Municipale e ne attende l'arrivo.

ASL

Rispetto alle situazioni ai punti 1, 2, 3 della tab. B, nel caso si palesassero in corso di chiamata, il Medico di CA deve passare la competenza alla CO118, mentre se tali circostanze (specie 1 e 2) si chiarissero solo in corso di intervento, il Medico di CA deve attivare la Procedura Giudiziaria (v. Figura 3 – Sintesi delle procedure).

> Nelle situazioni di cui ai punti 4 – 5 – 6 – 7 – 8, dalle ore 8:00 alle 20:00 la CUA e/o la C.O. 118 cui è pervenuta la richiesta indicheranno al richiedente di rivolgersi al proprio MMG. Solo nel caso in cui il MMG **non fosse reperibile, il medico di guardia in Centrale 118, e in situazioni particolari, potrà disporre l'invio di un MSA;** tale Mezzo cui viene attribuito un codice BIANCO, resta operativo per le esigenze della C.O.

Fig. 3 – Sintesi delle procedure

